

## L'Anatocismo nei mutui tra Diritto Civile e Matematica Finanziaria

Antonio Annibali <sup>1</sup> - Alessandro Annibali <sup>2</sup> - Carla Barracchini <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Professore Ordinario di Matematica Finanziaria e Attuario – Facoltà di Economia, Università La Sapienza, Roma - email: [antonio.annibali@uniroma1.it](mailto:antonio.annibali@uniroma1.it), antonio.annibali@gmail.com

<sup>2</sup> Ingegnere finanziario senior developer –EDWH e big data expert - email: [alexannibali@openaccess.it](mailto:alexannibali@openaccess.it) – Responsabile Sito: [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu)

<sup>3</sup> Professore Associato di Matematica Finanziaria, Dipartimento di Ingegneria industriale, di Informatica e di Economia, Università di L'Aquila - email: [carla.barracchini@ec.univaq.it](mailto:carla.barracchini@ec.univaq.it)

Accettato il 28 marzo 2016

### ERRATA CORRIGE

La formula [2] (pagina 25 nella Rivista) va sostituita con la seguente

$$i_{x,y} = i_{x,u} + (1 + i_{x,u}) \cdot i_{u,y} = i_{x,u} + i_{u,y} + i_{x,u} \cdot i_{u,y} \quad \forall u \in [x, y] \quad [2]$$

### ABSTRACT

In questi ultimi tempi si è intensificato il dibattito sull'**anatocismo**, con riferimento ai **conti correnti** bancari ed ai **mutui** cosiddetti **alla francese**. Per i conti correnti, stipulati prima della delibera CICR del 22/4/2000, sussiste un acceso dibattito circa il riconoscimento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (in quanto prassi contrastante con l'art. 1283 del c.c.), mentre per quel che si riferisce ai mutui, la quasi totalità delle sentenze emanate non riconosce la presenza dell'anatocismo. In talune occasioni è risultata evidente una non adeguata distinzione, anche da parte di addetti al settore, tra i concetti di **metodologia di ammortamento** e di **regime finanziario**, in base alle cui leggi vengono effettuati i calcoli.

Sull'argomento è intervenuta ultimamente la Legge di stabilità 2014 (n. 147 del 27/12/2013) che, al comma 629 dell'art.1 recita: "All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»".

Sull'argomento l'avv. Tidona[7] ha precisato che il divieto di anatocismo è in vigore dal 1/1/2014, in quanto previsto dalla legge di stabilità, "senza dover attendere la normativa regolamentare secondaria del CICR". Nella stessa direzione interpretativa, si è espresso, con delibera n. 7854 del 8/10/2015, il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)[5], mentre era in

consultazione pubblica (fino al 23/10/2015) la delibera proposta da Bankitalia, che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1/1/2016 ma che, a fine marzo 2016, non è stata ancora pubblicata.

Gli autori del presente articolo (e analogamente l'avv. Agnese[1]) ritengono che la questione non sia di esclusivo interesse degli studiosi del diritto civile e in tal senso presentano, ad uso dei CTU e CTP, una analisi tecnica di alcune sentenze aventi per oggetto l'anatocismo nei mutui. Tale analisi riguarda: concetti utili di Matematica Finanziaria[2], argomentazioni ricorrenti nelle sentenze sui mutui (a favore e contro la presenza di anatocismo) e articoli di alcuni studiosi della materia, con indicazione dei risultati ed evidenza di problemi risolti ed irrisolti ([1], [6], [8]). Le problematiche relative alla presenza di anatocismo nei mutui *alla francese* (e alla possibilità della sua eliminazione) sono state tecnicamente affrontate e risolte dagli scriventi[4], tramite la realizzazione di un modello matematico e di un software ad hoc, che saranno quanto prima nella disponibilità degli addetti al settore.

La **presenza di anatocismo** è conseguenza della caratteristica di **scindibilità** delle leggi finanziarie adottate. Limitandosi a considerare fattori di capitalizzazione e corrispondenti tassi periodali d'interesse, dato un intervallo  $[x, y]$  ed una qualsiasi epoca intermedia  $u$ , la scindibilità di una legge finanziaria corrisponde alla proprietà secondo cui il fattore di capitalizzazione relativo all'intero periodo  $[x, y]$ , risulta pari al prodotto dei fattori di capitalizzazione relativi ai due sottoperiodi  $[x, u]$  e  $[u, y]$

$$r_{x,y} = r_{x,u} \cdot r_{u,y} \quad \forall u \in [x, y] \quad [1]$$

Ricordando la relazione  $r_{x,y} = 1 + i_{x,y}$ , la condizione [1] diventa

$$i_{x,y} = i_{x,u} + (1 + i_{x,u}) \cdot i_{u,y} = i_{x,u} + i_{u,y} + i_{x,u} \cdot i_{u,y} \quad \forall u \in [x, y] \quad [2]$$

dove si vede come, dato un capitale unitario, l'interesse relativo a  $[x, y]$  è pari all'interesse relativo a  $[x, u]$ , più l'interesse relativo a  $[u, y]$  (calcolato sul capitale iniziale maggiorato dell'interesse relativo a  $[x, u]$ ) ossia pari alla somma degli interessi sui due sottoperiodi più il loro prodotto.

Per contro, l'**assenza di anatocismo** è conseguenza della caratteristica di **additività** delle leggi finanziarie, secondo cui l'interesse relativo a  $[x, y]$  risulta pari alla somma degli interessi sui due sottoperiodi

$$i_{x,y} = i_{x,u} + i_{u,y} \quad \forall u \in [x, y] \quad [3]$$

Dall'analisi comparata di [2] e [3], si nota la differente contabilizzazione degli interessi: per leggi **scindibili**, il capitale per il calcolo degli interessi del secondo sottoperiodo è maggiorato per la capitalizzazione degli interessi maturati nel primo sottoperiodo (**presenza di anatocismo**), mentre per leggi **additive**, tale capitale non risulta modificato dagli interessi maturati (**assenza di anatocismo**). Escludendo tassi di interesse nulli, le proprietà di scindibilità e additività sono **incompatibili** e, in particolare, l'additività risulta necessaria e sufficiente per l'assenza di anatocismo, mentre la scindibilità risulta sufficiente (ma non necessaria) per la sua presenza, potendo esistere leggi non additive e non scindibili, che presentano anatocismo.

## Bibliografia

[1] AGNESE A. – “Spunti per la definizione dell'anatocismo dalla normativa in materia di usura in *Magistra Banca e Finanza*” - Tidona.com (14/5/2015)

- [2] ANNIBALI A&A, BARRACCHINI C. – Matematica Finanziaria di base (in corso di pubblicazione)
- [3] ANNIBALI A&A, BARRACCHINI C. – Anatocismo ed usura nelle operazioni di conto corrente e di mutuo. Manuale per le professioni di Dottore Commercialista ed Avvocato (in corso di pubblicazione)
- [4] ANNIBALI A&A, BARRACCHINI C. – “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice: modello e applicazioni “ (in corso di pubblicazione)
- [5] Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Coordinamento - Decisione n. 7854 dell’8/10/2015 - [http://www.tidona.com/pubblicazioni/giurisprudenza-bancaria/ABF\\_7854-2015.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/giurisprudenza-bancaria/ABF_7854-2015.htm)
- [6] FERSINI P., OLIVIERI G. – “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese” - Banche e Banchieri n.2/2015 - Rivista dell’associazione nazionale Banche private
- [7] TIDONA M. – “Il divieto dell’anatocismo in vigore dal 1/1/2014 per tutti i contratti bancari” in Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - Anno 2015 (17/4/2015)
- [8] WARHE D. – Anatocismo nei mutui. Le Formule segrete - Marzo 2016 – Ed. D.Warhe DRM: Watermark

### **Sentenze**

*Contro l’anatocismo:* Tribunale di Padova n.3189 del 12/1/2016; Tribunale di Torino n.5984 del 17/9/2014; Tribunale di Milano n.5733 del 5/5/2014; Tribunale di Benevento n.1936 del 19/11/2012

*A favore dell’anatocismo:* Tribunale di Bari (Rutigliano) n.113 del 29/10/2008; Tribunale di Termoli (Larino) n.119 del 3/5/2012

### **In Addendum**

*Recentemente sullo stesso argomento è intervenuto il **Decreto Legge n.18 del 14 febbraio 2016** (pubblicato nella G.U n.37 del 15 febbraio 2016) convertito, con modificazioni, nella **Legge n.49 dell’8 aprile 2016** (pubblicata nella G.U. n.87 del 14 aprile 2016) che, all’**art.17 bis modifica il Testo Unico Bancario all’art. 120 comma 2 lettere a) e b)** nel modo seguente:*

*Dopo l’articolo 17 sono inseriti i seguenti:*

- «Art. 17-bis. - (Modifica all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). - 1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- "a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati

*esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".*

*Al momento attuale, la giurisprudenza ha iniziato un dibattito, fornendo diverse interpretazioni delle ultime disposizioni in materia: sull'argomento gli Autori si riservano di analizzare le conseguenze dal punto di vista della matematica finanziaria.*